



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 16/12/2021

FATTO

La parte ricorrente è titolare di quindici buoni fruttiferi postali, due dei quali (nn. ***477 e ***478) emessi il 4 gennaio 1988 ed appartenenti alla serie Q/P e tredici buoni appartenenti alla serie Q emessi tra il 19 settembre 1988 ed il 31 dicembre 1990, con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quanto originariamente previsto sul retro dei buoni per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno di rendimento. Pertanto, con ricorso presentato in data 28 settembre 2021, preceduto dal reclamo, chiede di "ottenere la liquidazione dei Buoni [...] con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo delle ritenute fiscali e per i buoni Serie Q/P nonché della Serie Q n. ***300 [...], n. ****053 [...], n. ***067 [...] e n. ***165 tenendo conto del criterio di computo come indicato nella dicitura stampigliata sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno che ha forza vincolante fra le parti", oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo e al rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* nonché per materia e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso. Quanto ai buoni della serie Q/P, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che i buoni di cui è titolare la parte ricorrente appartengono a tutti gli effetti alla serie Q, istituita con il D.M. 13 giugno 1986, e sono stati emessi utilizzando il supporto cartaceo della precedente serie P e con



l'apposizione dei timbri Q/P modificativi della serie. Per tali buoni precisa, inoltre, che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13 giugno 1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto dal 20° anno, senza prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato, non potendo trovare applicazione un regime differenziato tra i due periodi e non essendo applicabile il principio dell'affidamento incolpevole, richiamando a tal fine Cass. Sez. un. n. 3963/2019. Con riferimento ai buoni della serie Q, deduce che le differenze contestate dalla parte ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva sui redditi. A tal fine, eccepisce che in virtù di quanto stabilito dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50% e che tale ritenuta è stata soppressa dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 1° gennaio 1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%. Precisa, inoltre, che gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva e che il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 stabilisce all'art. 7 che: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale". Pertanto, ribadisce che la diversa valutazione di controparte risulta riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, richiamando a tal fine la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6142 del 3 aprile 2020.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente eccepisce l'infondatezza delle contestazioni circa l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF formulate dall'intermediario resistente e deduce che: i) per gli ultimi dieci anni di durata sul retro dei buoni la misura degli interessi non viene individuata in misura percentuale come per i primi venti anni bensì in misura fissa, con l'effetto di renderla insensibile al criterio di applicazione della ritenuta fiscale; ii) l'intermediario illegittimamente non effettua alcuna distinzione tra i primi venti anni e gli ultimi dieci di durata dei titoli applicando anche a quest'ultimo periodo il criterio di calcolo degli interessi in misura percentuale e determinando una sensibile riduzione dell'importo fisso previsto dai buoni; iii) per quanto riguarda le ritenute fiscali, l'intervenuto decreto ministeriale del 23 giugno 1997 nulla dispone in merito al calcolo degli interessi per l'ultimo decennio, modificando quindi, per i buoni della serie Q, la capitalizzazione annuale al netto e non al lordo della ritenuta fiscale solamente per i primi venti anni.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari dell'intermediario resistente sono infondate, essendo a tal fine sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro che ha pacificamente disatteso i suddetti profili di inammissibilità del ricorso (vd. ABF – Coll. Milano nn. 18327 del 21 ottobre 2020, 1307 dell'8 marzo 2013; Coll. Roma n. 5113 del 10 ottobre 2013; Coll. Napoli n. 52 del 4 gennaio 2013).

Ciò premesso, il ricorso, con cui si chiede il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali della serie Q/P e della serie Q sottoscritti dalla parte ricorrente facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente, è



meritevole di parziale accoglimento, limitatamente a quanto si dirà per i buoni della serie Q/P.

In particolare, per quanto riguarda i buoni della serie Q/P nn. ***477 e ***478, deve trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che “assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)” (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Venendo al caso di specie, per il buoni della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente, emessi il 4 gennaio 1988, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando un supporto cartaceo riconducibile alle serie di precedente emissione, assume rilevanza la circostanza che con i timbri apposti a tergo dei buoni risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, non essendo invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo. Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, deve ritenersi che con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, spetta alla parte ricorrente il rendimento di “lire **** per ogni



successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono.

Diversamente, per i buoni della serie Q di cui è titolare la parte ricorrente ed emessi tra il 16 settembre 1988 ed il 31 dicembre 1990, il ricorso – prescindendo dalle questioni attinenti all’inammissibilità delle domande relative ai buoni nn. ***193, ***194, ***279, ***354, ***355, ***423, ***424, ***425 e ***115, in quanto formulate diversamente da quanto eccepito nel reclamo – non può trovare accoglimento. Infatti, si deve a tal fine rilevare che con riferimento a tali buoni trova applicazione il d.l. 19 settembre 1986, n. 556 e l. s.m.i., in virtù del quale i buoni emessi dopo il 1° settembre 1987 e sino al 23 giugno 1997, come nel caso di specie, erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%. In tale contesto è poi intervenuto l’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, il quale ha stabilito, per quanto in questa sede interessa, che *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*. Ciò ha quindi comportato che per effetto del meccanismo di integrazione retroattiva del regolamento pattizio ai sensi degli artt. 1339 e 1373 cod. civ. sono state modificate le modalità di calcolo dei rendimenti per i primi venti anni, trovando applicazione un regime di capitalizzazione composita al netto delle ritenute fiscali applicabili annualmente, con conseguente variazione dei rendimenti indicati originariamente a tergo dei buoni per il primo ventennio (Cass. S.U. n. 13979 del 2007 e anche Cass. S.U. n. 2963 del 2019, nonché, per la legittimità costituzionale del meccanismo di integrazione riconducibile all’art. 173 cod. postale, C. Cost. n. 26 del 2020. In tema di integrazione postuma e peggiorativa dei rendimenti dei buoni fruttiferi, vd. ABF – Coll. coord. nn. 6142 del 2020 e 5675 del 2013).

L’art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, pur riferendosi al primo ventennio di rendimento dei buoni, ha altresì determinato – come affermato in più occasioni da questo Collegio – la variazione anche dell’importo fisso relativo al rendimento per il periodo successivo al ventesimo anno, che secondo quanto affermato in più occasioni da questo Collegio contiene in sé implicitamente sia il riferimento al tasso d’interesse, sia quello al capitale da utilizzare come base di calcolo. Più precisamente, si deve ritenere che tale importo fisso altro non sia che una modalità sintetica per esprimere il rendimento percentuale “implicito” dei buoni nel periodo di riferimento (cioè, il 12% all’anno non capitalizzabile) e, quindi, non sia altro che il risultato dell’equazione (altrettanto “implicita”) secondo la quale il rendimento bimestrale per il periodo successivo al ventesimo anno è parametrato al capitale effettivamente maturato al termine del ventesimo anno. Ne consegue, che l’accordo contrattuale che si è formato tra il sottoscrittore e l’intermediario resistente ha avuto come oggetto effettivo (ancorché inespresso), da un lato, il rendimento percentuale di cui si detto e, dall’altro, la circostanza che tale rendimento percentuale dovesse essere applicato al capitale risultante al termine del ventesimo anno di durata dei buoni.

Quanto detto induce quindi a ritenere che la parte ricorrente, oltre ad aver subito la variazione di cui all’art. 7 D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 per il primo ventennio di rendimento, non ha neppure titolo per pretendere l’importo fisso originariamente riportato sui buoni per la terza decade, dato che tale importo deve essere ricalcolato sulla base delle norme emanate successivamente all’emissione dei titoli, le quali – come si è detto – hanno integrato automaticamente l’accordo contrattuale a norma dell’art. 1339 c.c. In tal senso, può utilmente essere richiamato quanto affermato recentemente dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, laddove si è chiarito che *“può essere senz’altro accolta l’eccezione dell’intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale" (cfr. ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Pertanto, in ragione di quanto dinnanzi detto, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rendimento risultante a tergo dei buoni della serie Q di cui è titolare non può essere accolta in quanto la variazione del rendimento dei buoni in questione ad opera del D.M. 23 giugno 1997 ha riguardato tanto il rendimento originariamente previsto per i primi vent'anni di scadenza, ma ha altresì comportato la rideterminazione dei rendimenti bimestrali per il periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno che deve essere calcolato in base al rendimento maturato al ventesimo anno, non potendosi anche in questo caso fare riferimento alle indicazioni originariamente riportate sul retro dei buoni.

Ciò posto, fermo quanto si è in precedenza detto circa le modalità di rimborso dei buoni della serie Q/P di cui al ricorso, conformemente al consolidato orientamento di questo Collegio devono altresì essere riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi legali sulle somme che risulteranno dovute, con decorrenza dal reclamo al saldo (ABF – Coll. coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013), mentre non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale (vd. ABF – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016, nonché ABF – Coll. coord. n. 3498 del 26 ottobre 2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli nn. *477 e ***478, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie la domanda con riferimento agli altri titoli in contestazione.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA